

Al. 3)

FRANCESCO DE STEFANO
NOTAIO
 via Lago di Lugano n. 15 - 36015 SCHIO (VI)
 Tel. 0445/57.65.56 - FAX 0445/57.77.15

Repertorio n. 33663

Raccolta n. 15069

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Ventisei febbraio duemilaventi.

In Schio (VI), via XXIX Aprile n. 6, presso l'aula corsi di Pasubio Tecnolo-
 gia, alle ore diciassette e minuti trenta.

Registrato a Vicenza
 in data 28/02/2020
 al n. 6510
 serie 1T
 con € 356,00

SU RICHIESTA

della società **"PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L."**, con sede in Schio (VI),
 via XXIX Aprile n. 6, capitale sociale € 42.645,00 interamente versato, codi-
 ce fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza
 02373540240, REA n. 228735;

io sottoscritto dr. FRANCESCO DE STEFANO, Notaio in Schio, iscritto al
 Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del
 Grappa, mi sono trovato in questo giorno, luogo ed ora per assistere, ele-
 vandone verbale, all'assemblea della società richiedente, riunita per discute-
 re e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta ed approvazione modifiche dello statuto vigente;
2. Proposta ed approvazione modifiche Regolamento relativo al funziona-
 mento del comitato di controllo analogo;
3. Abolizione del libro soci già facoltativamente istituito con eliminazione di
 ogni riferimento ad esso nel corpo dello statuto sociale.

E' PRESENTE:

LOCCI LAURA, nata a Cagliari (CA) il 22 dicembre 1977 e domiciliata in
 Schio (VI), via degli Orti n. 15/D, codice fiscale LCC LRA 77T62 B354X, in

	qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, domiciliata per la	
	carica presso la sede sociale.	
	La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richie-	
	de di redigere il presente verbale per far constare le risultanze dell'assem-	
	blea e le deliberazioni che saranno adottate.	
	Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue:	
	assume la presidenza, a termini di statuto, l'Ing. Laura Locci, la quale con-	
	stata che:	
	- l'assemblea è stata regolarmente indetta per oggi, in prima convocazione,	
	mediante avviso inviato ai soci a termini di statuto;	
	- sono presenti i soci risultanti dal foglio di presenza sottoscritto dagli inter-	
	venuti, pari all'85,72% (ottantacinque virgola settantadue per cento) del ca-	
	pitale sociale, che si allega al presente atto con "A";	
	- è presente l'organo di amministrazione in persona di sé medesimo, quale	
	Amministratore Unico;	
	- è presente il revisore legale Apolloni Giacomo Sebastiano.	
	Pertanto dichiara che l'assemblea è validamente costituita, ed è pronta a di-	
	scutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Sul primo e terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai soci	
	che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in seguito alla richiesta di i-	
	scrizione del Comune di Valdagno nell'Elenco delle amministrazioniaggiudi-	
	catrici che affidano a propri organismi in house providing, Fascicolo n. 1332	
	dell'8 novembre 2018, ha riscontrato la carenza nello statuto e nel regola-	
	mento dei requisiti prescritti dall'art. 5 co.5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,	
	in materia di controllo analogo congiunto.	

Vi è pertanto la necessità di modificare lo statuto e il regolamento per adeguarsi alle Linee guida dell'ANAC.

Propone poi ai soci di adeguare lo statuto ai sensi del nuovo disposto degli dell'art. 2477 c.c. in merito all'organo di controllo, ed abolire il libro soci.

Fa presente poi che occorre procedere al coordinamento degli articoli con la nuova disciplina.

Propone così di modificare l'articolo 18, relativo al comitato per il controllo analogo, e di eliminare conseguentemente il successivo articolo 19, rinumerando i successivi.

Gli articoli da modificare sono i nn. 6, 8, 11, 12, 16 e 18, dei quali dà lettura ai soci.

Propone pertanto ai soci di:

- modificare l'articolo 1, inserendo la dicitura "providing ex" prima di "D.Lgs. 175/2016;

- modificare l'articolo 2, co. 3, prevedendo l'abolizione del libro soci, sopra deliberata, e prevedendo che il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco o del collegio sindacale e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, sia quello risultante dall'atto costitutivo o di acquisto della partecipazione, o di nomina, o successivamente, in caso di modifica, comunicato con raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a determinare la provenienza della comunicazione e della data;

- prorogare la durata al 31 dicembre 2050, modificando conseguentemente l'articolo 3, co. 1°;

- modificare l'articolo 3, co. 3°, prevedendo che con riferimento ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 3, i soci, portatori di capitale pubblico, dovranno

	ottenere la preventiva manifestazione di volontà da parte dei rispettivi Orga-	
	ni istituzionali;	
	- modificare l'articolo 6, co. 3°, prevedendo che il socio che intende cedere	
	la propria quota di partecipazione, possa comunicarlo agli altri soci anche	
	mediante pec;	
	- modificare l'articolo 10, rendendolo di più facile lettura, relativamente alle	
	convocazioni delle assemblee fatte tramite pec;	
	- modificare l'articolo 11, co. 4°, prevedendo che l'Assemblea sia presieduta	
	dall'Amministratore Unico e che, in caso di assenza o di impedimento	
	dell'Amministratore Unico, l'Assemblea designi tra gli intervenuti la persona	
	incaricata a presiederla;	
	- modificare l'articolo 12, co. 1°, eliminando il punto I), relativo alla compe-	
	tenza dell'assemblea;	
	- modificare l'articolo 12, co. 4°, eliminando la previsione che la trasforma-	
	zione della società in società di persone, sia deliberata dall'assemblea con	
	il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale so-	
	ciale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che	
	con la trasformazione assumono responsabilità illimitata;	
	- modificare l'articolo 13, co. 1°, specificando che l'Amministratore Unico	
	venga nominato dall'Assemblea dei soci, considerando l'indirizzo provenien-	
	te dalle deliberazioni dell'assemblea del Comitato per il Controllo Analogico;	
	- eliminare il co. 9° dell'articolo 13, nel quale era previsto che potessero es-	
	sere accantonati fondi per indennità di trattamento di fine rapporto.	
	L'assemblea, dopo breve discussione, con la sola astensione del Comune	
	di Zanè,	

	delibera	
	a) di adeguare lo statuto ai sensi del nuovo disposto degli dell'art. 2477 c.c.,	
	e di modificare l'articolo 18, eliminare l'articolo 19, rinumerando i successivi,	
	e modificare gli artt. 16 e 18 come segue:	
	"ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO	
	1. La società può nominare il sindaco, o il collegio sindacale, e/o il revisore	
	legale.	
	2. Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., la nomina del sindaco, o del collegio	
	sindacale, e/o del revisore legale è obbligatoria.";	
	"ART.18 – COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO	
	La società, in quanto affidataria diretta in house è soggetta ai sensi della	
	normativa vigente, al controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci, che	
	viene esercitato attraverso il Comitato per il Controllo Analogo, il cui funzio-	
	namento viene disciplinato da un Regolamento approvato nel medesimo te-	
	sto da tutti i soci.	
	Il Comitato per il Controllo Analogo eserciterà un controllo ex ante attraver-	
	so la formulazione di atti di indirizzo sulle seguenti materie:	
	- preventivo esame ed espressione di parere in ordine alle deliberazioni so-	
	cietarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestio-	
	ne ed in particolare della relazione programmatica e del piano economi-	
	co-finanziario.	
	Il Comitato per il Controllo Analogo potrà inoltre esercitare un controllo con-	
	testuale attraverso la possibile richiesta di relazioni periodiche sull'anda-	
	mento della gestione, verificando comunque lo stato di attuazione degli o-	
	biettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o	

	squilibrio finanziario. In seguito a tali verifiche, il Comitato per il Controllo A-	
	nalogo potrà procedere a fornire indirizzi sulle modalità di gestione economi-	
	ca e finanziaria dell'organismo in house.	
	In particolare, il Comitato per il Controllo Analogo potrà inoltre esprimere in-	
	dirizzi e raccomandazioni all'Organo Amministrativo per l'ordinaria e straor-	
	dinaria amministrazione della Società. L'Organo amministrativo della So-	
	cietà sarà tenuto a conformarsi agli indirizzi strategici ed operativi impartiti	
	dai soci e dagli enti locali e ad uniformarsi alle direttive gestionali ed ai rilie-	
	vi formulati, assicurandone il tempestivo adempimento.	
	Il Comitato per il Controllo Analogo esercita inoltre un controllo ex post, at-	
	traverso la verifica dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conse-	
	guimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli o-	
	biettivi per la programmazione successiva.	
	Il Comitato per il Controllo Analogo eserciterà un controllo ex ante anche at-	
	traverso la formulazione di atti di indirizzo concernenti la nomina dell'ammi-	
	nistratore unico.";	
	b) di abolire il libro soci, e di modificare il testo degli articoli 6, 8, 11, 12, 16	
	e 18, per coordinarli con le modifiche appena deliberate, nel testo appena	
	letto dal Presidente;	
	c) di modificare gli articoli sopra citati, come sopra previsto, e come di segui-	
	to:	
	"ART. 1 - DENOMINAZIONE	
	1. E' costituita la Società a responsabilità limitata in house providing ex	
	D.Lgs. 175/2016 denominata	
	"Pasubio Tecnologia S.R.L."	

ad esclusivo capitale pubblico, in conformità al D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni sulle società strumentali pubbliche nelle quali i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il presente Statuto formalizza e riassume le forme di controllo complessivamente esercitate dagli enti soci nei confronti di Pasubio Tecnologia srl e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.";

"ART. 2 - SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Schio (VI).

2. L'Amministratore unico può istituire unità locali quali filiali ed uffici in qualsiasi altra località, sia in Italia che all'estero, ma non qualificabili come "sedi secondarie", restando la istituzione di queste ultime di competenza dell'Assemblea.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco o del collegio sindacale e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dall'atto costitutivo o di acquisto della partecipazione, o di nomina, o successivamente, in caso di modifica, comunicato con raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a determinare la provenienza della comunicazione e della data.";

"ART. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dal Codice Civile o da disposizioni di legge.

3. Con riferimento ai commi 1 e 2 i soci, portatori di capitale pubblico, dovranno ottenere la preventiva manifestazione di volontà da parte dei rispettivi Organi istituzionali.";

"ART. 6 - QUOTE

1. Le quote sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di Legge.

2. Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci. I soci pubblici non possono cedere a terzi privati la propria quota di capitale sociale.

3. Le quote sono trasferibili solamente tra i soci o altri soggetti interamente a capitale pubblico che intendono affidare - così come affideranno - uno o più servizi e/o attività alla società in coerenza con il vigente oggetto sociale.

Il socio che intende cedere, tutta o parte della propria quota, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione della quota che intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata o PEC, all'Amministratore unico, il quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata o PEC, dare avviso della comunicata intenzione di cessione, del prezzo e delle modalità, a tutti i soci risultanti iscritti nell'elenco soci tenuto dal Registro delle Imprese.

4. I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto della quota al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie, dandone comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla società.

5. Le quote rimaste invendute potranno essere acquistate dagli altri soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali seguendo la procedura sopra descritta. In ogni caso il socio sarà libero di trasferire tutta o parte della propria quota qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilita, siano decorsi entrambi i termini innanzi indicati, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutta la quota in vendita da parte degli altri soci.

6. Qualsiasi trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura del presente articolo, sarà nullo e inefficace nei confronti della Società.

7. Con deliberazione dell'Assemblea con la percentuale superiore al 50% (cinquanta per cento) il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'assemblea ordinaria.";

"ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'Amministratore unico con lettera raccomandata o PEC, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C.. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.

2. L'Assemblea totalitaria delibera validamente, anche se non convocata secondo le modalità sopra stabilite, qualora ad essa partecipi l'intero Capitale

	Sociale e tutti gli Amministratori e il Revisore Legale siano presenti o infor-	
	mati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché	
	nel territorio nazionale.";	
	"ART. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA	
	1. Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono essere iscritti nell'elen-	
	co soci risultanti dal Registro delle Imprese.	
	2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappre-	
	sentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dal-	
	l'art. 2479 bis del Codice Civile.	
	3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento al-	
	l'assemblea stessa.	
	4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di assenza	
	o di impedimento dell'Amministratore Unico, l'Assemblea designa tra gli in-	
	tervenuti la persona incaricata a presiederla.	
	5. Il Presidente nomina un segretario anche non socio con la funzione di re-	
	digere il verbale dell'assemblea.	
	6. Nei casi previsti dalla legge o a richiesta dell'Amministratore unico il ver-	
	bale è redatto da un Notaio, il quale verbale anche se redatto per atto pub-	
	blico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci, nel quale deve	
	essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro.	
	7. E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di teleco-	
	municazione o attraverso la rete internet, come a mezzo videoconferenza,	
	a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presiden-	
	te e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito	

di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

8. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.";

"ART. 12 – COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI – QUORUM

1. Sono riservate alla competenza dell'assemblea le decisioni inerenti:

- a) la nomina dell'Amministratore unico;
- b) gli acquisti e cessioni di beni immobili;
- c) le partecipazioni in altre società;
- d) le modifiche rilevanti dei contratti di servizio con i soci;
- e) l'approvazione dei bilanci della società;
- f) la distribuzione degli utili;
- g) gli aumenti di capitale;
- h) la scelta sull'entrata di nuovi soci;
- i) le modifiche statutarie.

2. L'Assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. L'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le decisioni:

	a) inerenti le modificazioni dello statuto;	
	b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;	
	c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.	
	4. La fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.	
	5. L'assemblea delibera in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in assemblea; per le decisioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo l'assemblea delibera in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino più di 1/3 del capitale sociale.	
	6. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori e l'Organo di controllo assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e all'Organo di controllo che sono rimasti assenti.";	
	"ART. 13 - AMMINISTRATORE UNICO	
	1. L'Amministratore Unico viene nominato dall'Assemblea dei soci, conside-	

	rando l'indirizzo proveniente dalle deliberazioni dell'assemblea del Comitato	
	per il Controllo Analogo.	
	2. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra persone che non sono	
	socie della società; si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390	
	del C.C. e la previsione di cui all'art. 11 c 8 del D. Lgs 175/2016.	
	3. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'uffi-	
	cio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'art. 2382 del codice civile.	
	4. La cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha ef-	
	fetto dal momento in cui il nuovo Amministratore unico è stato rinominato.	
	5. All'Amministratore unico spetta la gestione della società, con facoltà di	
	compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministra-	
	zione, con l'esclusione degli atti e delle operazioni che la legge e lo statuto	
	riservano espressamente all'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi e degli o-	
	biettivi fissati dai soci anche per l'esercizio del controllo analogo; in partico-	
	lare l'Amministratore unico approva gli schemi dei contratti di servizio ed il	
	loro aggiornamento, nonché la carta dei servizi e adotta i Regolamenti che	
	ritiene necessari al buon funzionamento della Società.	
	6. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale e legale della so-	
	cietà.	
	7. L'Amministratore unico può conferire procure speciali a terzi per il compi-	
	mento di determinati atti o categorie di atti, nominare e revocare Procuratori.	
	8. All'Amministratore unico, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'e-	
	sercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua,	
	che verrà determinata dall'assemblea, in occasione della nomina o con ap-	

	posita decisione.	
	9. L'Amministratore unico dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile; se,	
	in pendenza del termine, viene a mancare, si applicano le norme del Codice Civile.".	
	Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone ai soci di modificare il regolamento relativo al funzionamento del comitato di controllo analogo, del quale il Presidente dà lettura.	
	L'assemblea, dopo breve discussione, con la sola astensione del Comune di Zanè,	
	d e l i b e r a	
	di modificare il regolamento relativo al funzionamento del comitato di controllo analogo, adottando il testo che si allega al presente atto con "B".	
	Il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata, ed io notaio lo allego al presente atto con "C", perché ne formi parte integrante e sostanziale, senza darne lettura per espressa dispensa della comparente, che ha dichiarato di essere perfettamente a conoscenza del contenuto.	
	Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta essendo le ore diciotto e minuti quarantacinque.	
	Dichiarando di averne esatta conoscenza, la comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.	
	Del che, io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto a mano e con sistema informatico da me e da persona di mia fiducia, e da me letto alla comparente che lo approva e sottoscrive, essendo le ore diciotto e minuti quarantacinque.	

Consta di quattro di cui occupa quattordici intere facciate e quanto della presente.

f.ti Laura Locci - Francesco De Stefano notaio - sigillo



PASUBIO TECNOLOGIA
servizi digitali per la pubblica amministrazione

Sede legale: via 29 Aprile, 6 | 36015 Schio (VI) | T +39 0445-610511
amministrazione@altovicentino.net
www.pasubiotecnologia.it
pasubiotecnologia@legalmail.it | Cod. Fisc. e P. IVA 02373540240

ASSEMBLEA DEI SOCI - PRIMA CONVOCAZIONE

26 FEBBRAIO 2020 - ore 17.30

ENTE SOCIO	Nome partecipante	Delega		Firma di presenza
		SI	NO	
CALTRANO				
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO	MOSELE ALBIHO	-	-	
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	GRANANTONIO NICHELUSI	SI		
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE VALLE AGNO	GIORGIO AGOSTINI	SI		
ISOLA VICENTINA	FRANCESCO ENRICO GONZA		-	
MALO				
MONTE DI MALO	SQUARZON MOSA'	-		
PIOVENE ROCCHETTE	TOMIELLO GIANNI PIETRO	-		
POSINA				
ROMANO D'EZZELINO	PAOLO ROSSETTO	SI		
SANTORSO	Piazza Gian Pietro	SI		
SAN VITO	ANZOLINI MAURO	SI		
SCHIO	MACULAN ALESSANDRO	SI		
THIENE	GRANANTONIO NICHELUSI	SI		
TONEZZA	FONTANA GIANNICOLA	SI		
TORREBELVICINO				
TRISSINO				
VALDAGNO	GIORGIO AGOSTINI	SI		
VALLI DEL PASUBIO	VIGATO FABIO	SI		
VELO D'ASTICO	NICOLA CAMPANARO	SI		
VILLAVERLA	DE PERON ENRICO	SI		
ZANÉ	MONICA VERRARO	SI		
ZUGLIANO				

PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l.
Capitale Sociale € 42.645,00 i.v.
Numero REA: VI - 228735
Iscrizione ROC nr. 26417

SOCI: Caltrano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, Consorzio di Polizia Locale Valle Agno, Isola Vicentina, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Romano d'Ezzelino, Santorso, San Vito di Leguzzano, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zané, Zugliano.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 15069 DI RACCOLTA

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

ART. 1 Oggetto

I soci di Pasubio Tecnologia Srl costituiscono tra di loro il Comitato per il Controllo Analogico quale sede e strumento per l'esercizio del controllo analogo sulla società in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento *in house* (di seguito anche solo Comitato) e all'art. 18 dello Statuto.

ART. 2 Sede e durata

Il Comitato ha sede presso la sede amministrativa della società, ove si terranno le relative riunioni e adunanze.

Le parti convengono che la durata del presente regolamento coincide con la durata della società e cioè fino al 31/12/2050.

ART. 3 Composizione del Comitato e diritto di voto

Il Comitato è costituito dai legali rappresentanti o loro delegati di ciascun Comune socio della società, ognuno con diritto di voto pari alla quota percentuale della popolazione residente nel proprio territorio rispetto al totale della popolazione complessivamente residente nel territorio di tutti i Comuni soci, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

Del Comitato fanno inoltre parte il legale rappresentante o il delegato dei soggetti pubblici, diversi dai Comuni (come ad esempio i consorzi o qualsivoglia altro soggetto pubblico).

In caso di presenza nella compagine societaria di soggetti pubblici diversi dai Comuni, i Comuni medesimi eserciteranno il 90% dei voti in seno all'assemblea del Comitato, mentre il rimanente 10% sarà riservato ai soggetti pubblici diversi dai Comuni, qualunque sia il loro numero. Pertanto, il

diritto di voto dei soggetti diversi dai Comuni sarà suddiviso in parti uguali rispetto alla percentuale del 10% (se, ad esempio, i soggetti diversi dai Comuni saranno due, ognuno eserciterà il 5% dei voti, mentre se saranno 10, ognuno eserciterà l'1% dei voti in seno all'Assemblea del Comitato).

Art. 4 Competenze del Comitato

Il Comitato svolge funzioni di vigilanza, verifica e indirizzo nei confronti della società in conformità alle previsioni dello statuto con particolare riferimento all'art. 18

Art. 5 Funzionamento del Comitato - Assemblea del Comitato

Il Comitato esercita le proprie funzioni attraverso l'Assemblea del Comitato della quale fanno parte tutti i soci.

L'Assemblea si riunisce presso la sede della società ed è convocata almeno 2 volte l'anno da chi ne ha la Presidenza, oppure per iniziativa dei comuni che rappresentino almeno il 20% della popolazione complessivamente residente nel territorio degli enti locali soci.

In ogni caso, l'Assemblea del Comitato si deve riunire prima di ogni seduta dell'Assemblea dei soci se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del Comitato.

Il Presidente dell'Assemblea del Comitato viene eletto dall'assemblea medesima tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 8.

La convocazione dell'Assemblea del Comitato è effettuata dal suo Presidente a mezzo di pec inviata a tutti gli enti locali soci almeno tre giorni prima dell'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Nel caso in cui debbano trattarsi con urgenza questioni indifferibili, il periodo tra la convocazione e la adunanza può essere ridotto sino ad un minimo di 24 ore.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dalla stessa con la maggioranza di cui al successivo comma 8.

All'inizio di ogni seduta viene individuato tra i partecipanti un soggetto che assume la veste di segretario. Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del segretario che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è inviato ai soci.

L'Assemblea del Comitato è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione dei comuni che rappresentino almeno il 50% dei diritti di voto esercitabili, e in seconda convocazione, con la partecipazione di tanti comuni che rappresentino almeno il 33% dei diritti di voto esercitabili. L'Assemblea di coordinamento delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole del voto della maggioranza dei voti esercitabili dai presenti.

Come indicato nell'art. 3, ultimo comma, in caso di presenza nella compagine societaria di soggetti pubblici diversi dai Comuni, i Comuni medesimi eserciteranno il 90% dei voti in seno all'assemblea del Comitato, mentre il rimanente 10% sarà riservato ai soggetti pubblici diversi dai Comuni, qualunque sia il loro numero. Pertanto, il diritto di voto dei soggetti diversi dai comuni sarà suddiviso in parti uguali rispetto alla percentuale del 10% (se, ad esempio, i soggetti diversi dai comuni saranno due, ognuno eserciterà il 5% dei voti, mentre se saranno 10, ognuno eserciterà l'1% dei voti in seno all'Assemblea del Comitato).

Art. 6 Risoluzione

La perdita della qualità di socio nella società da qualsiasi causa sia determinata, costituisce automatica causa di

risoluzione del presente regolamento limitatamente all'ente in questione.

Art. 7 Adesione di nuovi enti

E' consentita l'adesione ai comuni o ad altri soggetti pubblici che acquisiscano quote di partecipazione nella società.

Art. 8 Gruppo operativo di lavoro

E' facoltà dell'Assemblea del Comitato istituire gruppi operativi di lavoro, fermo restando che nessuna indennità è dovuta ai componenti dei gruppi operativi.

Art. 9 Controversie

Il Comitato promuove la soluzione bonarie di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente alla interpretazione, validità efficacia ed esecuzione del presente regolamento.

fantoci

fantoci



Allegato "C" al mio atto n. 15069 di racc.

STATUTO DELLA SOCIETA'

"PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la Società a responsabilità limitata in house providing ex
D.Lgs. 175/2016 denominata

"Pasubio Tecnologia S.R.L."

ad esclusivo capitale pubblico, in conformità al D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000 e successive modifiche ed integrazioni e alle altre leggi vigenti in ma-
teria, con particolare riferimento alle disposizioni sulle società strumentali
pubbliche nelle quali i soci esercitano sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi.

Il presente Statuto formalizza e riassume le forme di controllo complessiva-
mente esercitate dagli enti soci nei confronti di Pasubio Tecnologia srl e co-
stituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il
rapporto tra i soci e la società.

ART. 2 - SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Schio (VI).

2. L'Amministratore unico può istituire unità locali quali filiali ed uffici in qual-
siasi altra località, sia in Italia che all'estero, ma non qualificabili come "sedi
secondarie", restando la istituzione di queste ultime di competenza dell'As-
semblea.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco o del collegio sinda-

cale e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dall'atto costitutivo o di acquisto della partecipazione, o di nomina, o successivamente, in caso di modifica, comunicato con raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a determinare la provenienza della comunicazione e della data.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dal Codice Civile o da disposizioni di legge.

3. Con riferimento ai commi 1 e 2 i soci, portatori di capitale pubblico, dovranno ottenere la preventiva manifestazione di volontà da parte dei rispettivi Organi istituzionali.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.

2. La Società, nel quadro di una maggiore efficienza della gestione, derivante da una più razionale e articolata organizzazione dei servizi, si prefigge gli scopi societari sotto individuati in via esemplificativa e non esaustiva, nel rispetto delle norme del Codice Civile riguardanti le Società a responsabilità limitata e della Legislazione afferente ai servizi strumentali degli Enti:

	1) Realizzazione, fornitura ed erogazione dei servizi di rete, servizio di inte-	
	resse generale, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione	
	nazionale, ad esempio ed in particolare le seguenti attività:	
	I. realizzazione, gestione ed implementazione della rete a banda larga o ul-	
	tralarga delle pubbliche amministrazioni, intendendosi per realizzazione e	
	gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione	
	delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento la-	
	vori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei	
	circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà;	
	messa in esercizio; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad	
	assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di	
	connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;	
	II. fornitura di servizi di connettività;	
	III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano integrate	
	nella rete a banda larga o ultralarga delle pubbliche amministrazioni, per il	
	collegamento delle sedi degli enti;	
	IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle pro-	
	prie sedi;	
	V. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della	
	rete telematica e svolgimento delle funzioni di interfacciamento con il siste-	
	ma pubblico di connettività; eventuale interconnessione con le reti degli ope-	
	ratori pubblici di telecomunicazione;	
	VI. fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a ri-	
	schio digital divide;	
	VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminan-	

ti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga o ultralarga per il collegamento delle loro sedi nel territorio di competenza;

VIII. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;

2) Progettazione, realizzazione, implementazione, dei seguenti beni e/o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti:

I) sistemi, procedure organizzative informatiche, e di telecomunicazione, e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;

II) acquisizione, concessione, e cessione di licenze d'uso di programmi informatici e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;

III) compravendita e nolo di macchine e attrezzature informatiche e di telecomunicazione;

IV) assunzione di servizi di gestione operativa di sistemi informatici, ivi compresi i contratti di outsourcing;

V) assistenza e consulenza organizzativa ed informatica;

VI) organizzazione di corsi di formazione nelle materie dell'Information Communication Technology per il personale dipendente dei Soci, o anche per i

	cittadini e gli altri soggetti del territorio dello Stato;	
	VII) assunzione di servizi operativi accessori o strumentali a quelli soprain-	
	cati;	
	VIII) realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di	
	tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi e di opere fi-	
	nalizzate all'oggetto sociale.	
	3. Inoltre la Società:	
	- per il conseguimento dell'oggetto sociale, e nei limiti consentiti dall'ordina-	
	mento per le società pubbliche potrà compiere in via non prevalente e del	
	tutto accessoria e strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali e,	
	con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubbli-	
	co, operazioni finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute dall'Amministra-	
	tore unico utili e necessarie nei limiti previsti dal presente Statuto;	
	- utilizzerà contributi e/o finanziamenti liberamente erogati da Enti Pubblici	
	e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presen-	
	te articolo.	
	Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine	
	all'oggetto sociale che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le	
	attività che presentino profili di contrasto con le leggi n. 1815 del	
	23/11/1939 (Disciplina libere professioni), n. 1 del 2/1/1991 (Disciplina del-	
	l'attività di intermediazione immobiliare), n. 197 del 5/7/1991 (Limitazione	
	dell'uso del contante e dei titoli al portatore), D. Lgs. n. 385 dell'1/9/1993	
	(T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e ogni altra attività il cui e-	
	sercizio sia vietato alla Società.	
	4. La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i	

compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società può dare luogo alla progettazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016. Spetta all'Amministratore unico verificare il rispetto delle condizioni precisate al presente comma.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE – FINANZIAMENTI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in € 42.645,00 (euro quarantaduemilaseicento-quarantacinque) diviso in quote ai sensi di legge.

2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Amministratore unico, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti di cui al comma secondo, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile; resta esclusa la vendita coattiva. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

4. Alla Società, potranno partecipare in qualità di soci i Comuni e/o Comu-

	nità Montane e/o Unioni, e/o Consorzi di Enti pubblici e/o Unità Locali Socio	
	Sanitarie e in genere le Amministrazioni pubbliche nel rispetto della normati-	
	va vigente, fermo restando che in ogni caso la società è a totale capitale	
	pubblico e che ai sensi di legge la quota del capitale pubblico non può mai	
	essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la	
	durata della società.	
	ART. 6 - QUOTE	
	1. Le quote sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di Leg-	
	ge.	
	2. Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto	
	ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci. I soci pubbli-	
	ci non possono cedere a terzi privati la propria quota di capitale sociale.	
	3. Le quote sono trasferibili solamente tra i soci o altri soggetti interamente	
	a capitale pubblico che intendono affidare - così come affideranno - uno o	
	più servizi e/o attività alla società in coerenza con il vigente oggetto sociale.	
	Il socio che intende cedere, tutta o parte della propria quota, deve comuni-	
	care tale sua intenzione, con l'indicazione della quota che intende cedere, il	
	prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera racco-	
	mandata o PEC, all'Amministratore unico, il quale senza indugio deve, sem-	
	pre a mezzo lettera raccomandata o PEC, dare avviso della comunicata in-	
	tenzione di cessione, del prezzo e delle modalità, a tutti i soci risultanti iscrit-	
	ti nell'elenco soci tenuto dal Registro delle Imprese.	
	4. I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto della quota al prezzo di cui	
	sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie, dandone co-	
	municazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni	

dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla società.

5. Le quote rimaste invendute potranno essere acquistate dagli altri soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali seguendo la procedura sopra descritta. In ogni caso il socio sarà libero di trasferire tutta o parte della propria quota qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilita, siano decorsi entrambi i termini innanzi indicati, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutta la quota in vendita da parte degli altri soci.

6. Qualsiasi trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura del presente articolo, sarà nullo e inefficace nei confronti della Società.

7. Con deliberazione dell'Assemblea con la percentuale superiore al 50% (cinquanta per cento) il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'assemblea ordinaria.

ART. 7 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

a. finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;

b. contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato;

c. qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

2. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo

perduto senza obbligo di rimborso con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

3. Tali finanziamenti possono essere effettuati, anche non in proporzione al capitale sociale, ma si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario.

4. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuant.

5. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea che delibera, su proposta dell'Amministratore unico, con le stesse maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

6. In nessun caso la società può acquistare o ricevere in pegno le quote sociali proprie.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA' - CONTROLLO

ART. 8 - ORGANI

Sono Organi della Società:

a) L'Assemblea dei Soci

b) L'Amministratore unico

c) L'Organo di controllo

ART. 9 - ASSEMBLEA

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile e di quan-

to disposto dal presente statuto.

2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

3. Ogni socio ha diritto a tanti voti quanti sono i multipli di euro di cui è costituita la sua quota.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'Amministratore unico con lettera raccomandata o PEC, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C.. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.

2. L'Assemblea totalitaria delibera validamente, anche se non convocata secondo le modalità sopra stabilite, qualora ad essa partecipi l'intero Capitale Sociale e tutti gli Amministratori e il Revisore Legale siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio nazionale.

ART. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono essere iscritti nell'elenco soci risultanti dal Registro delle Imprese.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappre-

sentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2479 bis del Codice Civile.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa.

4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Unico, l'Assemblea designa tra gli intervenuti la persona incaricata a presiederla.

5. Il Presidente nomina un segretario anche non socio con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

6. Nei casi previsti dalla legge o a richiesta dell'Amministratore unico il verbale è redatto da un Notaio, il quale verbale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro.

7. E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o attraverso la rete internet, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

8. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ART. 12 – COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI –

QUORUM

1. Sono riservate alla competenza dell'assemblea le decisioni inerenti:

- a) la nomina dell'Amministratore unico;
- b) gli acquisti e cessioni di beni immobili;
- c) le partecipazioni in altre società;
- d) le modifiche rilevanti dei contratti di servizio con i soci;
- e) l'approvazione dei bilanci della società;
- f) la distribuzione degli utili;
- g) gli aumenti di capitale;
- h) la scelta sull'entrata di nuovi soci;
- i) le modifiche statutarie.

2. L'Assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. L'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le decisioni:

- a) inerenti le modificazioni dello statuto;
- b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

4. La fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino

più della metà del capitale sociale.

5. L'assemblea delibera in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in assemblea; per le decisioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo l'assemblea delibera in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino più di 1/3 del capitale sociale.

6. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori e l'Organo di controllo assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e all'Organo di controllo che sono rimasti assenti.

ART. 13 - AMMINISTRATORE UNICO

1. L'Amministratore Unico viene nominato dall'Assemblea dei soci, considerando l'indirizzo proveniente dalle deliberazioni dell'assemblea del Comitato per il Controllo Analogico.

2. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra persone che non sono socie della società; si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del C.C. e la previsione di cui all'art. 11 c 8 del D. Lgs 175/2016.

3. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

4. La cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha ef-

fetto dal momento in cui il nuovo Amministratore unico è stato rinominato.

5. All'Amministratore unico spetta la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'esclusione degli atti e delle operazioni che la legge e lo statuto riservano espressamente all'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci anche per l'esercizio del controllo analogo; in particolare l'Amministratore unico approva gli schemi dei contratti di servizio ed il loro aggiornamento, nonché la carta dei servizi e adotta i Regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società.

6. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale e legale della società.

7. L'Amministratore unico può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, nominare e revocare Procuratori.

8. All'Amministratore unico, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua, che verrà determinata dall'assemblea, in occasione della nomina o con apposita decisione.

9. L'Amministratore unico dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile; se, in pendenza del termine, viene a mancare, si applicano le norme del Codice Civile.

ART.14 - RISCHIO DA DEFAULT

1. Spetta all'Amministratore unico valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, e comunque in coerenza con la così detta filiera di rischio da default, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

	a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società	
	alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di con-	
	correnza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o in-	
	tellettuale;	
	b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo i criteri di adeguatezza	
	rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabo-	
	ra con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le ri-	
	chieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di con-	
	trollo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;	
	c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi	
	a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di con-	
	sumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi	
	interessi coinvolti nell'attività della società;	
	d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle racco-	
	mandazioni della Commissione dell'Unione europea.	
	2. L'Amministratore unico può adottare specifici programmi di valutazione	
	del rischio da default (classificato basso, medio, alto) e ne informa l'assem-	
	blea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 rubrica-	
	to Relazione sulla gestione, codice civile. Se dall'analisi dell'indicatore com-	
	plexivo di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile	
	stato di crisi, detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti ne-	
	cessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminarne le cau-	
	se, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio	
	di previsione) da farsi approvare dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	3. Il piano di risanamento prevede comunque la riemersione dell'utile di e-	

servizio entro il terzo esercizio a decorrere da tale piano.

4. Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale (in sostituzione del bilancio di previsione) dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

5. L'Amministratore unico, previa propria deliberazione, adegua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

6. L'Amministratore unico, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell'assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a contenere, fermo restando la proporzionalità con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed extra operativa.

ART. 15 – DIRETTORE

1. In relazione agli incarichi degli amministratori e alla complessità operativa della società, l'Amministratore unico può nominare un Direttore.

2. Nell'atto di nomina si dovrà stabilire:

a) specifiche responsabilità legali e gestionali e relativi poteri;

b) durata dell'incarico;

c) tipologia del contratto intercorrente tra la Società e il Direttore Generale e le cause di Revoca e di risoluzione.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

1. La società può nominare il sindaco, o il collegio sindacale, e/o il revisore legale.

2. Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., la nomina del sindaco, o del collegio

sindacale, e/o del revisore legale è obbligatoria.

ART. 17 – DIRITTI DEI SOCI

1. L'affidamento diretto dei servizi e/o delle attività, così come previste nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di legge e di controllo analogo [congiunto, così come nel presente statuto sarà sempre da intendersi] ai sensi di legge; sono riconosciute ai soggetti che lo esercitano facoltà ispettive sull'attività esercitata dalla società, in stretta coerenza con la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

2. Il diritto al recesso spetta anche nell'ipotesi in cui un socio possa dimostrare una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio e dell'esercizio del controllo analogo.

3. Sussiste il diritto di veto da parte di ciascun ente socio sulle deliberazioni assunte dagli organi sociali in modo difforme dagli indirizzi ricevuti dai consigli dell'ente locale in materia di contratto di servizio, riferito al proprio territorio.

ART.18 – COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

La società, in quanto affidataria diretta in house è soggetta ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci, che viene esercitato attraverso il Comitato per il Controllo Analogo, il cui funzionamento viene disciplinato da un Regolamento approvato nel medesimo testo da tutti i soci.

Il Comitato per il Controllo Analogo eserciterà un controllo ex ante attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulle seguenti materie:

- preventivo esame ed espressione di parere in ordine alle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestio-

ne ed in particolare della relazione programmatica e del piano economico-finanziario.

Il Comitato per il Controllo Analogo potrà inoltre esercitare un controllo contestuale attraverso la possibile richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione, verificando comunque lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario. In seguito a tali verifiche, il Comitato per il Controllo Analogo potrà procedere a fornire indirizzi sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house.

In particolare, il Comitato per il Controllo Analogo potrà inoltre esprimere indirizzi e raccomandazioni all'Organo Amministrativo per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. L'Organo amministrativo della Società sarà tenuto a conformarsi agli indirizzi strategici ed operativi impartiti dai soci e dagli enti locali e ad uniformarsi alle direttive gestionali ed ai rilievi formulati, assicurandone il tempestivo adempimento.

Il Comitato per il Controllo Analogo esercita inoltre un controllo ex post, attraverso la verifica dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Comitato per il Controllo Analogo eserciterà un controllo ex ante anche attraverso la formulazione di atti di indirizzo concernenti la nomina dell'amministratore unico.

ART. 19 - ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CIASCUN SOCIO

I soci hanno sempre diritto di ottenere dalla Società notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare tutti i libri sociali ed i documenti relativi

	all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre direttamente all'Ammini-	
	stratore unico proposte e problematiche attinenti l'attività sociale.	
	L'Amministratore unico è tenuto a collaborare, anche tramite la comunica-	
	zione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo control-	
	lo del singolo ente socio sul servizio ad esso erogato dalla società.	
	ART. 20 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO	
	Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.	
	TITOLO IV	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE	
	1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° (primo) gennaio e si chiudono il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	ART. 22 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	1. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore unico formula il bilancio con il	
	suo conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazio-	
	ne sulla gestione, da sottoporre all'assemblea entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termi-	
	ne nei limiti ed alle condizioni previsti dal II comma dell'art. 2364 c.c..	
	2. Degli utili netti la parte corrispondente alla misura prevista dalla legge de-	
	ve essere destinata a riserva legale; il residuo importo può essere destinato	
	al perseguimento dell'ulteriore sviluppo dell'attività sociale ovvero distribuito	
	secondo delibera dell'Assemblea.	
	3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal-	
	l'Amministratore unico, nel termine fissato annualmente. I dividendi non ri-	
	scossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario trascor-	

si 5 (cinque) anni dal giorno in cui diventino esigibili.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza, e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società, nonché le azioni promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e Organo di controllo, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

L'organo arbitrale sarà nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

ART. 24 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Verificandosi una causa di scioglimento della società si applica la disciplina prevista dagli artt. 2484 e segg. del C.C..

ART. 25 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 26 - LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ART. 27 - COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".
--

f.ti Laura Locci - Francesco De Stefano notaio - sigillo

*Copia su supporto informatico conforme all'originale del

documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 Decre-

to Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge,

che si rilascia per gli usi consentiti. Schio, 28 febbraio

2020